

Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

L'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfettario, prevede che «al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi» l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell'aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all'interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l'aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall'origine dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l'aliquota “start-up” non trova applicazione in caso di adesione al regime forfettario “in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfettario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell'aliquota agevolata.

Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d'imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall'inizio dell'attività.